

**CONFEDERAZIONE MONDIALE**  
**EX ALLIEVE/I**  
**DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE**

Sede legale e amministrativa in Roma – Via Gregorio VII n.133

Codice Fiscale 97070250580

Allegato sub E al verbale di assemblea confederale del 28.03.2021

**STATUTO**  
**CONFEDERAZIONE MONDIALE *MORNESE* EXALLIEVE/I DELLE FIGLIE DI**  
**MARIA AUSILIATRICE**

**NATURA E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 1 - Definizione**

L'Associazione è promossa dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), o Salesiane di don Bosco e con loro, le Exallieve/i e i laici associati, formano una grande rete carismatica mondiale. Fa parte della Famiglia Salesiana nella quale il Rettor Maggiore – successore di Don Bosco – è padre e centro di unità.

Essa si pone quale nucleo animatore del Movimento che comprende, senza distinzioni etniche, sociali, culturali e religiose Exallieve ed Exallievi, ovvero persone educate in un'opera FMA e i laici associati, opportunamente formati, che, ispirandosi al carisma di don Bosco e Madre Mazzarello condividono le finalità e l'identità espresse nel Documento Identitario e nella Carta di Identità della Famiglia Salesiana. L'Associazione viene denominata: "Confederazione Mondiale *Mornese* - Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice", in forma abbreviata: "Confederazione Mondiale *Mornese* Exallieve/i delle FMA" e di seguito "Associazione".

L'Associazione si pone in continuità ideale, culturale e carismatica seguendone i principi e i valori fondanti della Costituzione avvenuta il 19 marzo 1908 e della relativa riorganizzazione avvenuta il 12 febbraio 1990.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha la sede legale in Roma, Italia

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art. 4 - Finalità dell'Associazione**

L'Associazione persegue finalità formativa e di solidarietà sociale; non ha fini di lucro; è apartitica e apolitica.

Partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle FMA con lo stile laicale salesiano mornesino che la caratterizza.

Si riconosce nel Documento Identitario e nella Carta di Identità della Famiglia Salesiana.

È radicata nei territori in cui le Exallieve/i e i laici associati sono inseriti.

Nel rispetto delle proprie finalità, cura i rapporti con le Associazioni, in particolare con i gruppi della Famiglia Salesiana; collabora con gli organismi civili ed ecclesiali, secondo il principio di sussidiarietà, per formare "buoni cristiani e onesti cittadini" (Don Bosco).

#### **Art. 5 - Soci**

Sono soci dell'Associazione tutte le Federazioni del mondo che sono riconosciute ed ammesse con deliberazione del Consiglio Confederale, che condividono le Finalità dell'Associazione anche attraverso la sottoscrizione del Documento Identitario e la piena adesione alla Carta di Identità della Famiglia Salesiana e versano la quota associativa annuale.

Le Federazioni sono costituite a loro volta da Unioni e/o Gruppi.

Le Federazioni devono inoltre prevedere come membro del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, una Figlia di Maria Ausiliatrice nominata dall'Istituto FMA come propria Delegata, con lo scopo di accompagnamento nel solco della spiritualità salesiana mornesina.

Le Federazioni possono essere, o meno, formalmente costituite, a seconda delle peculiarità di ogni Stato.

Laddove le Federazioni siano formalmente costituite, avranno la forma di Associazione senza scopo di lucro in aderenza all'ordinamento giuridico di ciascun Stato. Laddove le Federazioni non siano formalmente costituite, gli Associati che fanno parte del territorio sono chiamati all'approvazione di un Regolamento, che disciplini le modalità di funzionamento e identifichi un Presidente.

I singoli iscritti alle Federazioni costituiscono il Movimento degli Associati. I loro nominativi saranno annotati in apposito registro da tenersi a cura del Consiglio Confederale.

#### **Art. 6 - Recesso**

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Confederale dell'Associazione, con un preavviso di 30 giorni.

La quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.

#### **Art. 7 – Esclusione e sospensione**

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea Confederale. Saranno esclusi dall'Associazione le Federazioni associate che abbiano cessato di dividerne le finalità e gli scopi.

I soci recessi od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Confederale potrà inoltre deliberare la sospensione della Federazione che non provveda al versamento della quota annuale determinata dal Consiglio Confederale secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea.

#### **Art. 8 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Confederale;
- il Consiglio Confederale;
- la/il Presidente Confederale;
- l'Organo di Controllo Confederale.

#### **Art. 9 - Assemblea Confederale**

L'Assemblea Confederale è costituita da un componente per ogni Federazione, di norma il Presidente.

Laddove la Federazione non sia formalmente costituita, il Regolamento - di cui all'articolo 5 - stabilirà le modalità di individuazione della persona che parteciperà all'Assemblea Confederale.

Nelle Assemblee Confederali ciascun rappresentante di ogni Federazione ha diritto a un voto.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. È presieduta dalla/dal Presidente Confederale in carica, che nomina una/un Segretario/a per redigere il verbale della riunione e, laddove ciò sia necessario, uno o più scrutatori se fatta in presenza.

L'Assemblea Ordinaria annualmente delibera su:

- la relazione del Consiglio Confederale sull'andamento dell'Associazione
- il bilancio dell'esercizio sociale della Confederazione
- i criteri per la determinazione della quota annuale a carico delle Federazioni

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina dei membri del Consiglio Confederale di propria competenza;
- alla nomina dei membri dell'Organo di Controllo;
- all'adozione dei regolamenti;
- agli orientamenti programmatici per l'attuazione delle finalità dell'Associazione e agli altri argomenti sottoposti dal Consiglio Confederale.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- altri argomenti sottoposti dai membri del Consiglio Confederale o dell'Assemblea Confederale che ne hanno richiesto la convocazione.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Confederale lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e adeguatamente documentata, sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Consiglio Confederale, un quinto dei membri dell'Assemblea Confederale e con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In occasione dell'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio Confederale di propria competenza, può essere indetto un Congresso Internazionale per la definizione degli

orientamenti programmatici da proporre all'Assemblea, per l'attuazione delle finalità dell'Associazione nel sessennio successivo.

#### **Art. 10 – Convocazione e deliberazioni**

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, fax, e-mail, o attraverso ogni altro strumento idoneo comprovante la ricezione, all'indirizzo indicato all'atto dell'adesione, e inviate almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione sarà inviata:

- In caso di Federazione formalmente costituita, a ciascun Presidente di Federazione. In caso di impossibilità del Presidente a partecipare o di diversa decisione, l'organo direttivo della Federazione identificherà un altro componente delegato alla partecipazione e lo comunicherà al Consiglio Confederale.
- In caso di Federazione non formalmente costituita, alla persona identificata come Presidente, ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 5. Anche in questo caso, la Federazione, secondo quanto disposto nel proprio Regolamento, potrà delegare alla partecipazione una persona diversa dal Presidente, che verrà comunicata al Consiglio Confederale.

È ammessa la delega di partecipazione e di voto in forma scritta. Ogni Federazione può rappresentare una sola altra Federazione.

In prima convocazione le delibere dell'Assemblea sono adottate con la presenza, in proprio o per delega, della metà degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono adottate con la presenza, in proprio o per delega, di un quinto degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Diverse maggioranze sono richieste per le ipotesi di delibere in merito alla modifica dello statuto e allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

In particolare:

- le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea può svolgersi oltre che in presenza anche a distanza, attraverso strumenti di audio e/o video collegamento, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare ai lavori assembleari ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 11 – Consiglio Confederale**

Il Consiglio Confederale è l'organo di governo dell'Associazione.

È composto da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri che durano in carica per un periodo di 6 anni e che non potranno essere eletti per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio Confederale, tranne due, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria che preventivamente ne stabilirà il numero in aderenza a quanto stabilito da un Regolamento Elettorale. Un membro del Consiglio Confederale è indicato dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice come propria Delegata Confederale tra persone membri dell'Istituto.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con diritto di voto, la Consigliera Generale per la Famiglia Salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

La composizione del Consiglio dovrà garantire una adeguata rappresentanza territoriale, secondo le disposizioni del Regolamento Elettorale.

Il Consiglio Confederale potrà predisporre ed approvare appositi atti di indirizzo che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regolerà gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Ai membri del Consiglio Confederale non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti del servizio e nei limiti stabiliti dal Consiglio Confederale.

Al Consiglio Confederale spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio Confederale:

- nomina al proprio interno la/il Presidente e la/il Vicepresidente;
- attribuisce alle Consigliere e ai Consiglieri compiti specifici con apposite deleghe nel rispetto delle loro competenze e attitudini;
- promuove la vitalità dell'Associazione a livello mondiale, assicura la formazione continua degli associati e favorisce il dialogo tra le varie realtà culturali e sociali;
- propone all'Assemblea il bilancio annuale consuntivo d'esercizio e la relazione annuale della gestione;
- può costituire gruppi di lavoro e comitati consultivi, stabilendone compiti e durata, in relazione ai propri ambiti di operatività;
- organizza eventi per l'attuazione degli orientamenti programmatici deliberati dall'Assemblea;
- predispone il Regolamento Elettorale;
- stabilisce la quota associativa annuale secondo i criteri indicati dall'Assemblea;
- propone le modifiche allo Statuto Confederale;
- presa visione dei loro statuti – per le Federazioni formalmente costituite – e dei Regolamenti – per quelle non formalmente costituite - attribuisce la qualifica di Federazione;
- istituisce e tiene aggiornato il registro degli appartenenti al Movimento degli Associati di cui all'articolo 5;
- promuove il periodico ufficiale di stampa, il sito web e le pagine sui social network dell'Associazione, indica gli orientamenti editoriali e nomina il direttore che dovrà assumere la direzione del periodico e il responsabile o la responsabile del sito web e dei social network;
- determina i segni distintivi dell'Associazione (bandiere, logo, ecc.);

- assume, in caso di necessità, personale dipendente e/o si avvale di prestazioni di lavoratori autonomi, ricorrendo preferibilmente ai propri associati che non ricoprono incarichi direttivi;
- delibera la sospensione della Federazione di cui all'art. 7;
- riconosce come punto di riferimento la Superiora Generale dell'Istituto delle FMA e si rapporta con Lei e con il Consiglio Generale.

#### **Art. 12 - Cessazione dei Consiglieri**

In caso di cessazione di una Consigliera o di un Consigliere, il Consiglio avrà la facoltà di sostituirlo con persona candidata non eletta nel rispetto della rappresentanza territoriale e secondo le indicazioni del regolamento elettorale. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Qualora avvenga la cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente Confederale deve senza indugio convocare l'Assemblea Confederale per la ricostituzione del Consiglio.

#### **Art. 13 - Candidatura e incompatibilità**

Ogni Federazione potrà proporre propri candidati a membro del Consiglio Confederale, sulla base della ripartizione territoriale stabilita nel regolamento elettorale, che stabilisce altresì i requisiti soggettivi dei membri che avanzano la propria candidatura e le cause di incompatibilità.

#### **Art. 14 - Convocazioni**

Il Consiglio Confederale si riunisce almeno tre volte all'anno. La convocazione viene fatta dalla/dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, mediante lettera, fax, e-mail, o altro strumento idoneo a comprovarne la ricezione, inviato a ciascuno dei consiglieri almeno sette giorni naturali prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio è presieduto dalla/dal Presidente o, in sua assenza, dalla/dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza assoluta delle/i Consigliere/i. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Saranno comunque ritenute valide le riunioni del Consiglio cui partecipino tutti i Consiglieri in carica, anche qualora tali riunioni non siano state formalmente convocate.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica ed il Consiglio provvede, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 12.

Il Consiglio potrà tenersi anche attraverso mezzi di comunicazione audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguirne i lavori e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio si intende tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

### **Art. 15 - Presidente**

La/il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Alla/al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Al Presidente possono essere attribuiti poteri e facoltà dal Consiglio Confederale.

Sono compiti del Presidente:

- curare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e di Consiglio e stabilirne l'ordine del giorno;
- presentare all'Assemblea ordinaria la relazione organizzativa dell'Associazione e l'attività svolta nel sessennio;
- se lo ritiene necessario, invita all'Assemblea e al Consiglio, persone competenti con funzioni di consulenza.

La carica di Presidente può essere revocata solo per gravi motivi dal Consiglio Confederale con votazione favorevole dei tre quarti dei membri.

### **Art. 16 - Vicepresidente**

La/il Vicepresidente è il primo collaboratore della persona che detiene la Presidenza nell'impegno di promuovere la vita associativa e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, con le stesse funzioni e poteri.

In caso di dimissioni del Presidente, chi esercita la carica di Vicepresidente ne fa temporaneamente le veci e dà inizio alla procedura per la nuova nomina.

### **Art. 17 - Delegata Confederale**

La Delegata Confederale è nominata dalla Superiora Generale dell'Istituto delle FMA per un massimo di dodici anni consecutivi.

Rappresenta l'Istituto nell'animazione e accompagnamento dell'Associazione, favorendone la fedeltà al patrimonio carismatico salesiano mornesino.

La Delegata, nelle Federazioni, può essere affiancata da una Figura Laica, scelta tra gli associati e nominata dall'Ispettrice. La sua figura è disciplinata da apposito regolamento.

### **Art. 18 - Organo di controllo**

L'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale composto da n. 3 membri, scelti tra persone competenti in materie economiche e/o giuridiche e relativi supplenti.

L'Organo di Controllo esercita la vigilanza sulla gestione economico/finanziaria dell'Associazione e redige una relazione al bilancio consuntivo.

Egli dura in carica sei anni e può essere riconfermato per un mandato.

La carica di Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica detenuta nell'Associazione o nelle Federazioni.

### **Art. 19 - Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, destinati espressamente a patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

### **Art. 20 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali versate dalle Federazioni;
- contributi, donazioni, liberalità e lasciti;
- entrate derivanti dalle attività che ne realizzano le finalità.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro i 180 giorni successivi al termine dell'esercizio sociale, il Consiglio Confederale approva il bilancio consuntivo costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione del Presidente e dalla Relazione dell'Organo di Controllo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. Al termine di ogni mandato il Consiglio Confederale redige un rendiconto relativo all'intero periodo di vigenza.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Art. 21 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio sociale**

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto all'Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco. In caso di scioglimento dell'Associazione il Presidente del Consiglio Confederale, con l'assistenza dell'Organo di Controllo, provvede alle formalità per l'estinzione e darà corso alla pubblicità prevista dalla legge.